



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 114/12

di iniziativa del Consigliere F. LAGHI recante:

"Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)"

relatore: G. MATTIANI;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	2/2/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	2/2/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n.114/XII di iniziativa del Consigliere regionale Ferdinando Laghi pag. 3
Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)

Normativa regionale

Deliberazione Consiglio Regionale n. 5 del 27 maggio 2005. Artt 27-36 pag. 7
Regolamento interno del Consiglio regionale. Artt. 27-36 - Capo VI - Delle Commissioni -

Normativa comparata

Regione Toscana Reg. reg. n. 27 del 24 febbraio 2015 Art 186 bis. pag. 17
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. Art. 186-bis Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica

Regione Emilia-Romagna - Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 143 del 28 novembre 2007. Art. 102 bis pag. 18
Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Art. 102 bis Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista

Regione Umbria - Delib.C.R. n. 141 dell'8 maggio 2007. Artt. 104 quinquies e 104 sexies pag. 20
Regolamento interno del Consiglio regionale. Artt. 104 quinquies e sexies - Capo III-ter - Svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica

Regione Lazio - Delib. C.R. n. 62 del 4 luglio 2001. Artt. 50 bis e 50 ter pag. 22
Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Artt. 50 bis e ter - Capo XIII-bis - Sedute dell'aula, delle commissioni consiliari e degli organi interni del consiglio in modalità telematica



Consiglio regionale della Calabria

Consigliere Regionale Ferdinando Laghi



Gruppo Consiliare

"De Magistris Presidente"

Reggio Calabria, lì 02.02.2023

Prot. n. 017 del 02.02.2023 XII° Leg.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

OGGETTO: Proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del Consigliere regionale Ferdinando Laghi recante: "Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)"

Si trasmette, la proposta di provvedimento amministrativo emarginata in oggetto.

F.to Ferdinando Laghi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta mira ad apportare una modifica al Regolamento regionale, tale da garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali in circostanze emergenziali, imprevedibili e di urgenza, nonché per consentire ai componenti degli organi di conciliare altri improrogabili e indifferibili impegni istituzionali concomitanti.

Nello specifico, in circostanze emergenziali, imprevedibili e di urgenza, l'intera seduta si terrà in modalità telematica, ossia con tutti i componenti collegati da remoto; la modalità mista, invece, ossia con parte dei componenti in presenza e con i restanti componenti collegati da remoto, consentirà a questi ultimi di conciliare con la seduta in oggetto altri improrogabili e indifferibili impegni istituzionali concomitanti, preventivamente comunicati e autorizzati.

Le predette modalità sono estese, inoltre, alle eventuali audizioni, qualora gli stessi soggetti siano impediti a partecipare in presenza per concomitanti impegni istituzionali, ragioni d'ufficio, di salute o di pubblica sicurezza.

Tale opportunità deriva dall'impiego di strumenti di telecomunicazione (audio/video-conferenze) nell'ambito delle adunanze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Giunte, delle Commissioni e di qualunque altro collegio amministrativo istituito presso il Consiglio regionale della Calabria, ad eccezione delle sedute dell'Assemblea regionale.

Trattasi, in sostanza, di disposizioni che attengono alle modalità di partecipazione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

La proposta si compone di un solo articolo che inserisce un nuovo Capo nel Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo modifiche di natura meramente ordinamentale e organizzative che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 1

(Inserimento del Capo VI bis nel Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Dopo il Capo VI del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

“CAPO VI *bis*”

DISCIPLINA PER LE ADUNANZE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI, DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI IN MODALITÀ TELEMATICA E MISTA

Art. 36-*bis* – Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina lo svolgimento, mediante l'impiego di strumenti telematici, delle sedute della Conferenza dei Presidenti di Gruppi consiliari, delle Giunte e delle Commissioni e di qualunque altro collegio amministrativo istituito presso il Consiglio regionale della Calabria, ad eccezione delle sedute dello stesso Consiglio regionale.
2. Per motivi di urgenza, circostanze imprevedibili o condizioni di emergenza il Presidente del relativo consesso, previa adeguata motivazione, può convocare la seduta in modalità telematica, ossia con tutti i componenti e gli eventuali soggetti da audire collegati da remoto.
3. Per consentire ai componenti dei vari organi e ai soggetti da audire di conciliare altri concomitanti impegni istituzionali o ragioni d'ufficio, di salute o di sicurezza pubblica, tutti espressamente autorizzati dal Presidente del relativo consesso, le sedute possono svolgersi in modalità mista, ossia con parte dei soggetti in presenza e con i restanti, preventivamente autorizzati, in collegamento da remoto.

Art. 36-*ter* – Garanzie

1. Le adunanze possono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento simultaneo e in condizioni di parità nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;
 - d) la riservatezza della seduta;
 - e) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - f) l'approvazione dei verbali;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo purché vengano adottati adeguati accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (quale l'uso di cuffie).

Art. 36-quater – Disciplina

1. Nelle riunioni, interamente telematiche o miste, ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica all'indirizzo istituzionale certificato (PEC), ovvero a quello, certificato (PEC), espressamente indicato dal componente per la ricezione di comunicazioni formali, deve essere specificato che la seduta avviene nella modalità individuata. Le modalità tecnico-operative di partecipazione devono essere indicate nella convocazione o comunicate almeno 24 ore prima della seduta;

b) nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risultasse impossibile o venisse interrotto per problemi tecnici, la riunione può comunque svolgersi se il numero legale è assicurato, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento;

c) in caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento, il Presidente dichiara nulla la votazione.

2. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente, anche via chat.

3. Le procedure in cui è previsto il voto segreto si svolgono secondo le modalità indicate dagli uffici di supporto informatico, fermo restando che debba comunque essere garantita la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

4. Oltre a quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi, nel verbale della riunione telematica deve essere indicato:

a) il luogo della convocazione da intendersi come sede della riunione;

b) i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza;

c) le modalità del collegamento di ciascuno;

d) gli eventuali problemi tecnici che si fossero manifestati nel corso della seduta e della votazione.

F.to Ferdinando Laghi

Delib. C.R. n. 5 del 27 maggio 2005. Artt 27-36**Regolamento interno del Consiglio regionale.**

(...)

Capo VI - Delle Commissioni**Articolo 27***Costituzione delle Commissioni Permanenti.*

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

Articolo 28*Competenza delle Commissioni permanenti ⁽¹⁴⁾.*

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:
 - a) Prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;
 - b) Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
 - c) Terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative;
 - d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;

Delib. C.R. n. 5 del 27 maggio 2005. Artt 27-36

Regolamento interno del Consiglio regionale.

e) Quinta Commissione - Riforme ⁽¹⁵⁾.

(14) L'art. 2, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente articolo con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

(15) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, Delib.C.R. 24 novembre 2015, n. 63. Il testo precedente era così formulato: «1. Sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

I - Affari istituzionali e affari generali

II - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive

III - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative

IV - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

V - Riforme e decentramento

VI - Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero.».

Articolo 28-bis

Funzioni Commissione Riforme ⁽¹⁶⁾.

1. La Commissione permanente Riforme ha il compito di:

a) esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;

b) armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto e del Regolamento interno.

(16) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, Delib.C.R. 24 novembre 2015, n. 63.

Articolo 29

Composizione delle Commissioni permanenti.

1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi ⁽¹⁷⁾.
2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.
3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.
4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo o della coalizione appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione ⁽¹⁸⁾.
5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.
7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data del rinnovo stesso ⁽¹⁹⁾.
- 7-bis. Le commissioni e i loro componenti permangono nelle funzioni fino all'avvenuto rinnovo, fermi restando i limiti temporali indicati al comma 7 ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁷⁾ Comma prima modificato dall'art. 1, comma 1, Delib.C.R. 4 dicembre 2007, n. 186 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, Delib.C.R. 21 gennaio 2015, n. 14. Il testo precedente era così formulato: «1. Ciascuna Commissione

Delib. C.R. n. 5 del 27 maggio 2005. Artt 27-36

Regolamento interno del Consiglio regionale.

permanente è composta complessivamente da dieci Consiglieri, di cui il 60 per cento aderenti alla maggioranza ed il 40 per cento aderenti alle minoranze.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, Delib.C.R. 4 dicembre 2007, n. 186.*

(19) Comma così modificato dalla *Delib.C.R. 30 ottobre 2017, n. 259*, con i limiti di applicabilità ivi indicati.

(20) Comma aggiunto dalla *Delib.C.R. 30 ottobre 2017, n. 259*, con i limiti di applicabilità ivi indicati.

Articolo 30

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.

3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.

4. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

4-bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere Segretario (espressione della maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ⁽²¹⁾.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell'intera Commissione.

6. L'Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Delib. C.R. n. 5 del 27 maggio 2005. Artt 27-36**Regolamento interno del Consiglio regionale.**

(21) Il presente comma, aggiunto dalla Delib.C.R. 29 maggio 2008, n. 262 (poi revocata dalla Delib.C.R. 30 giugno 2008, n. 270), è stato successivamente così sostituito dalla Delib.C.R. 23 ottobre 2009, n. 385. Il testo originario era così formulato: «4-bis. Nel caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, morte o altro impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente, ovvero del Segretario, la Commissione elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto il nuovo Presidente, Vice Presidente o Segretario cessati. Viene eletto chi raggiunge il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età».

Articolo 31

Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.

Articolo 32

Commissioni speciali.

1. Quando il Consiglio delibera l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di particolari problemi o progetti di legge, il Presidente procede alla sua formazione dopo aver acquisito la designazione dei Gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1 ⁽²²⁾.
2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.

(22) L'art. 3, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente comma con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

Articolo 33

Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa ⁽²³⁾.

1. È istituita la Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in Calabria, composta, nel rispetto del criterio della proporzionalità di cui all'articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel comma 3.
3. Le competenze e le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione sono stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 e dalla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9.

⁽²³⁾ Articolo dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, Delib.C.R. 23 febbraio 2011, n. 81 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, Delib.C.R. 30 giugno 2022, n. 84. Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria. 1. È istituita la Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi. 2. Alla Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma. 3. Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria è fatto rinvio agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.».

Articolo 34

Commissione speciale di vigilanza ⁽²⁴⁾.

1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.

3. La Commissione:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;

d) ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;

e) può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, Delib.C.R. 26 novembre 2012, n. 256. Il testo originario era così formulato: «Articolo 34. Commissione speciale di vigilanza. 1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3. La Commissione speciale di vigilanza:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

Delib. C.R. n. 5 del 27 maggio 2005. Artt 27-36**Regolamento interno del Consiglio regionale.**

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali.».

Articolo 35

Commissioni d'inchiesta.

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.

4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

Articolo 36

Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ⁽²⁵⁾.

1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano

integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall'esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all'Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare le procedure ordinarie per l'esame del provvedimento.

7. Il Comitato, inoltre, al fine di supportare l'attività istruttoria delle Commissioni consiliari, predispone e trasmette una scheda di analisi tecnico-normativa sui progetti di legge all'esame delle Commissioni. La scheda sarà allegata alla proposta di legge e dovrà contenere indicazioni sintetiche in ordine alla compatibilità del provvedimento con il quadro costituzionale vigente, con la normativa nazionale e comunitaria, l'interazione con quella regionale nonché il rispetto delle regole di tecnica di redazione normativa ⁽²⁶⁾.

(25) L'art. 4, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

Delib. C.R. n. 5 del 27 maggio 2005. Artt 27-36

Regolamento interno del Consiglio regionale.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, Delib.C.R. 4 febbraio 2011, n. 75.*

Regione Toscana Reg. reg. n. 27 del 24 febbraio 2015 Art 186 bis.**Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.**

(...)

Art. 186-bis *Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica* ⁽¹²⁾.

1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell'opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l'emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l'ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.

2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l'identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l'espressione del voto a scrutinio palese e segreto.

3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell'ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 1.

(12) Articolo aggiunto dall' art. 7, comma 1, Reg.reg. 3 novembre 2020, n. 32, a decorrere dal 7 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9, comma 1, del medesimo

(...)

Regione Emilia-Romagna - Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 143 del 28 novembre 2007. Art. 102 bis**Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna**

(...)

Art. 102 bis

Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista

1. In caso di emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, o regionale, decretata dal Presidente della Giunta regionale, su decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, le sedute dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari possono tenersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni assembleari. Le sedute possono altresì essere convocate in forma mista, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in collegamento telematico e una parte in presenza fisica.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ciascun consigliere o componente della Giunta può, altresì, partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa o delle Commissioni assembleari in modalità telematica nei seguenti casi:
 - a) partecipazione a missioni istituzionali a norma dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e dell'articolo 4 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 (Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo));
 - b) stato di malattia certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del Servizio sanitario nazionale;
 - c) stato di malattia del figlio convivente minore di anni 14, certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del Servizio sanitario nazionale;
 - d) disabilità della persona convivente ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e) assenza durante il periodo di congedo di maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), o comunque per un periodo corrispondente;
 - f) assenza durante il periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. 151 del 2001 , o comunque per un periodo corrispondente;

Regione Toscana Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna n. 143 del 28 novembre 2007. – Art. 102 bis**Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna**

- g) nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dall' articolo 26 del d.lgs. 151 del 2001 ;
- h) nei casi di congedo di paternità previsto dall' articolo 28 del d. lgs. 151 del 2001 .
3. Le sedute svolte in modalità telematica o mista sono valide a tutti gli effetti.
4. Ai consiglieri regionali partecipanti in modalità telematica sono garantiti gli stessi diritti e prerogative dei consiglieri presenti in sede.
5. I consiglieri sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo per la durata del loro intervento.
6. Il consigliere che partecipa ai lavori in modalità telematica non in sede è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell'Assemblea legislativa o della Commissione assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013 .
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 anche le sedute dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei gruppi assembleari, ai Presidenti delle Commissioni e al rappresentante della Giunta, possono tenersi in modalità telematica o mista.

(...)

Regione Umbria - Delib.C.R. n. 141 dell'8 maggio 2007. Artt. 104 quinquies e 104 sexies**Regolamento interno del Consiglio regionale.**

(...)

Capo VIII-ter - Svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica ⁽¹⁴⁹⁾**Articolo 104-quinquies**

Ambito di applicazione e definizione ⁽¹⁵⁰⁾.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle sedute in modalità telematica dell'Assemblea legislativa, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Commissioni d'inchiesta e del Comitato di cui all'articolo 40, nonché, in quanto compatibili, si applicano anche alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare applicazione anche per le sedute del Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Ai fini del presente regolamento, per sedute in modalità telematica si intendono le adunanze degli organi di cui al comma 1 con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni.

⁽¹⁴⁹⁾ Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 104-quinquies a 104-undecies), è stato aggiunto dall'*art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 ottobre 2020, n. 71*.

⁽¹⁵⁰⁾ Il Capo VIII-ter, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 104-quinquies a 104-undecies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 ottobre 2020, n. 71*.

Articolo 104-sexies

Sedute in modalità telematica ⁽¹⁵¹⁾.

1. Gli organi di cui all'articolo 104-quinquies, comma 1, si riuniscono in presenza, salva diversa decisione assunta dall'organo competente ai sensi del comma 2,

Regione Umbria - Delib.C.R. n. 141 dell'8 maggio 2007. Artt. 104 quinquies e 104 sexies**Regolamento interno del Consiglio regionale.**

che disponga lo svolgimento della seduta in modalità telematica. In quest'ultimo caso la seduta si intende comunque convenzionalmente svolta presso la sede dell'Assemblea legislativa.

2. La decisione relativa allo svolgimento delle sedute in modalità telematica di cui al comma 1 è assunta rispettivamente:

a) per le sedute dell'Assemblea legislativa, dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

b) per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, dal Presidente della Commissione;

c) per le sedute del Comitato di cui all'articolo 40, dal Presidente del Comitato;

d) per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

e) per le riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

(151) Il Capo VIII-ter, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 104-quinquies a 104-undecies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, Delib.Ass.Legisl. 27 ottobre 2020, n. 71.

(...)

Regione Lazio - Delib. C.R. n. 62 del 4 luglio 2001. Artt. 50 bis e 50 ter**Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.**

(...)

Capo XIII-bis - Sedute dell'aula, delle commissioni consiliari e degli organi interni del consiglio in modalità telematica ⁽¹⁷⁾**Art. 50-bis**

Convocazione e svolgimento delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari in modalità telematica ⁽¹⁸⁾.

1. Nel caso in cui l'Aula, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, convoca la relativa seduta in modalità telematica.

2. Per "seduta in modalità telematica" si intende la seduta con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.

3. La convocazione della seduta e la documentazione funzionale allo svolgimento della stessa sono trasmesse nei termini previsti dal presente regolamento con strumenti informatici e telematici che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario della relativa trasmissione.

4. La seduta in modalità telematica dell'Aula si svolge con la partecipazione in presenza, presso la sede del Consiglio, del Presidente del Consiglio regionale e di almeno un Vicepresidente e due consiglieri segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, nonché di un componente della Giunta regionale.

5. La votazione nel corso delle sedute in modalità telematica ha luogo, di norma, per appello nominale.

6. Ai fini dello svolgimento della seduta dell'Aula in modalità telematica occorre assicurare, in particolare:

a) che sia accertata l'identità dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e garantita la continua interazione tra gli stessi nelle fasi di discussione e di votazione;

b) che siano verificate le maggioranze richieste dal presente regolamento per la validità delle deliberazioni;

**Regione Lazio - Delib. C.R. n. 62 del 4 luglio
2001. Artt. 50 bis e 50 ter**

**Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n.
198 concernente regolamento del Consiglio
regionale. Testo coordinato.**

c) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, di intervenire nella discussione e di votare;

d) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale di esercitare le proprie funzioni;

e) adeguate forme di tracciabilità e di pubblicità delle sedute;

f) il rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

7. Nel caso in cui le commissioni consiliari, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possano riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente della commissione consiliare, sentito il Presidente del Consiglio regionale, convoca la relativa seduta in modalità telematica con la partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni di cui al comma 7, il Presidente della commissione consiliare, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza della commissione, può convocare la relativa seduta in modalità telematica in forma mista con la partecipazione a distanza di una parte dei componenti e in presenza, presso la sede del Consiglio regionale, di un'altra parte tra cui almeno il Presidente e un componente dell'Ufficio di presidenza della commissione.

9. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari, anche in forma mista, si svolge secondo le modalità previste per l'Aula dal presente articolo, in quanto compatibili.

10. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari si considera svolta, in via convenzionale, nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

11. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale detta, con propria deliberazione, le disposizioni attuative del presente Capo e, in particolare, individua:

a) i sistemi che rendono possibile il regolare svolgimento della seduta in modalità telematica dell'Aula e delle commissioni consiliari nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) i sistemi che consentano il rispetto delle forme di tracciabilità e di pubblicità di cui al comma 6, lettera e);

**Regione Lazio - Delib. C.R. n. 62 del 4 luglio
2001. Artt. 50 bis e 50 ter**

**Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n.
198 concernente regolamento del Consiglio
regionale. Testo coordinato.**

c) le modalità di trasmissione della convocazione della seduta dell'Aula e delle commissioni consiliari nonché della documentazione funzionale al loro svolgimento.

(17) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 50-bis e 50-ter), è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato A alla Delib.C.R. 7 maggio 2020, n. 1.

(18) Il Capo XIII-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 50-bis e 50-ter, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato A alla Delib.C.R. 7 maggio 2020, n. 1.

Art. 50-ter

Sedute degli organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica anche in forma mista. Rinvio (19)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, alle sedute dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, del Comitato regionale di controllo contabile e degli altri organi interni del Consiglio regionale, in quanto compatibili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rinvia alle ulteriori disposizioni del regolamento.

(19) Il Capo XIII-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 50-bis e 50-ter, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato A alla Delib.C.R. 7 maggio 2020, n. 1.

(...)